

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 153/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 27 gennaio 2020;
- vista la lettera della Lega Nazionale Dilettanti con la quale è stata richiesta l'introduzione del gratuito patrocinio nelle controversie dinanzi la Corte Federale d'Appello;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dell'art. 139 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 139</b> <b>Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II.</p> <p>2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 139</b> <b>Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva</b></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II.</p> <p>2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello.</p> <p><b>3. Nei giudizi di cui all'art. 138, comma 4, lett. b), coloro i quali non possono sostenere i costi della assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.</b></p>